

All'Organo Conferente – Socio Unico Regione Abruzzo

Oggetto: Delibera A.N.A.C. n. 162 del 27 febbraio 2019 — Conferimento incarico dichiarato nullo ex art.17 del d.lgs n.39/2013 – Sanzione Organo Conferente art. 18 D.Lgs. 39/2013.

Visto l'art.16 comma 1 del d.lgs.39/2013 che individua nell'Autorità Nazionale Anticorruzione l'organismo competente a vigilare sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al d.lgs.39/2013, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi;

preso atto di quanto contenuto nella Delibera n.162 del 27 febbraio 2019, con la quale l'A.N.A.C. - in ragione del potere di procedere con provvedimenti aventi carattere di accertamento costitutivo di effetti giuridici- ha disposto l'inconferibilità, ai sensi dell'art.7, comma11,lett.d) del d.lgs.39/2013, dell'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A.;

considerato che, per effetto della citata dichiarazione di inconferibilità, è stato ritenuto nullo l'atto di conferimento dell'incarico da Ella disposto nei confronti del Presidente del C.d.A. della società TUA, dott. Tullio Tonelli, con conseguente nullità del relativo contratto, ai sensi dell'art. 17 del citato d.lgs.39/2013;

tenuto conto che, la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità non esonera, chi ha conferito l'incarico, dal dovere di effettuare le necessarie verifiche per stabilire se, in base agli incarichi desumibili dagli atti prodotti dal destinatario del provvedimento di nomina, la carica che si intende affidare sia o meno inconferibile;

letta anche la disposizione del Presidente Vicario On.le Giovanni Lolli del 5 novembre 2018, con la quale l'autorità in parola richiamava l'attenzione dei Direttori e dei Dirigenti delle strutture regionali, preposti alla vigilanza delle Società controllate/partecipate, a prestare la massima attenzione ed il massimo scrupolo nell'acquisizione e verifica degli atti prodromici al conferimento degli incarichi, evidenziando, quindi, il "vulnus" emerso nella fase di scelta e successiva nomina dei soggetti incaricati presso le citate società;

considerato, peraltro, che pur essendo noto che il dott. Tullio Tonelli avesse ricoperto da ben 11 anni la carica di Amministratore Unico presso una società totalmente controllata dal Comune di Pescara, Ella, con Verbale di Assemblea del 12 settembre 2017, attribuiva al Presidente del Consiglio di Amministrazione di TUA specifiche deleghe gestionali, cui il medesimo - secondo la richiamata delibera n.162/2019- avrebbe dato concreto esercizio;

visto, infine, che Ella ricopriva la carica di Sindaco del comune di Pescara, allorquando il dott. Tonelli assumeva l'incarico di Amministratore Unico della società in parola, controllata dal comune di Pescara;

dispone:

che, sulla base dei fatti descritti ed in ossequio a quanto deliberato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con il provvedimento n.162 del 27 febbraio scorso, è ravvisabile nella Sua attività la violazione dei precetti contenuti nel d.lgs 39/2013, relativamente alla procedura di affidamento dell'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A. Unipersonale al dott. Tullio Tonelli, che risultava essere già Amministratore Unico di Pescara Energia.

Di conseguenza, letto l'art.18 commi 1) e 2) del decreto in parola, ferma restando la Sua responsabilità per le eventuali conseguenze economiche che dovessero derivare dagli atti adottati, con la presente si applica la sanzione di inibizione nel conferire nuovi incarichi per un periodo di mesi tre, che resta comunque sospesa sino al momento in cui Ella dovesse nuovamente entrare a far parte dell'organo che ha conferito l'incarico dichiarato nullo.